dire, non è possibile provvedere che andando a provvedere l'acqua altrove, traducendola in barili, ma in questo caso coloro che eseguiranno una bonifica e coloro che affideranno i capitali per eseguirla, sapranno che tra le difficoltà che la bonificazione ad opera compiuta presenterà, si dovrà aggiungere anche questa, e ne terranno conto.

Dichiaro però che alla Commissione non è mai venuto in mente di includere il provvedimento dell'acqua potabile tra le opere che si debbono ritenere necessariamente comprese in una bonificazione, perchè la Commissione sa benissimo che questa condizione tassativa avrebbe per effetto di rendere impossibile in qualche caso la bonificazione.

Se l'onorevole ministro non avesse difficoltà d'accettare, pure con qualche modificazione, quest'aggiunta, la Commissione gliene sarebbe grata perchè crede utile di mantenerla; se non volesse proprio accettarla lo prega a voler prendere impegno di non dimenticare i concetti della Commissione nelle disposizioni che comprenderà nel regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Ringraziando l'onorevole ministro degli schiarimenti che mi ha favoriti, debbo dire che era giustificata la mia proposta, inquantochè la dizione del primo alinea di questo articolo è veramente tassativa, perchè dice: « Le opere di bonificazione di prima categoria sono progettate e dirette dagli ingegneri governativi. »

Ora finchè ministro dei lavori pubblici è l'onorevole Baccarini, del quale tutti conosciamo le idee sul decentramento amministrativo, di cui il paese ha tanto bisogno, si può essere sicuri, come egli stesso ci ha annunziato nella discussione della legge sul genio civile, che il Governo non rifiuterà mai di fare appello a tutte le forze estranee anche al corpo del genio civile medesimo: quando esse riuniscano i requisiti necessari per portare il loro concorso all'azione governativa.

Ma un bel giorno può venire un ministro il quale abbia idee opposte, e può valersi di una simile disposizione di legge per escludere l'azione privata.

Quindi io ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici di avere acconsentito al concetto della mia proposta, modificando anzi più radicalmente la disposizione dell'articolo col togliere quella parte che poteva dar luogo a questa interpretazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Broccoli se mantenga la sua aggiunta.

BROCCOLI. Prendendo atto della dichiarazione del ministro, che cioè, col regolamento che sarà compilato per l'applicazione della presente legge, sarà assicurata l'igiene degli abitati durante i lavori di bonifica, consento a ritirare la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Onorevole Faina, mantiene la sua aggiunta?

FAINA EUGENIO. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti dati, e mi dispiace di non essermi forse spiegato abbastanza bene.

S'intende che nell'articolo 10 non potesse essere contemplato il consorzio dei proprietari, perchè, in via normale, prima della formazione dell'elenco, il consorzio si suppone che non possa esistere, a meno che sia un consorzio volontario, uno di quelli dei quali ha parlato l'onorevole Nervo.

Io parlava dei progetti di massima e intendeva di dare a questa parola il significato che gli dà l'articolo 26 della presente legge, 22 del progetto ministeriale che lo distingue dal progetto di esecuzione; sarà il progetto di massima che conterrà presso a poco quello che ha detto l'onorevole ministro, cioè se un dato bonificamento si debba fare per colmata o per prosciugamento.

Vi può essere qualche cosa di più; per esempio, il lago Trasimeno entra in quel prospetto che è stato allegato dall'onorevole ministro alla presente legge; ivi in nota si dice che è stato presentato un progetto per l'intero prosciugamento del lago. Forse il progetto di massima scioglierà questa questione, se cioè dovranno essere bonificate le sponde, ovvero essere prosciugato l'intero lago. È su questa questione che io avrei desiderato, che prima di fare i progetti di esecuzione, venissero intesi i Consigli provinciali e i consorzi interessati.

Ma se l'onorevole ministro, come mi pare di avere inteso, terrà conto di questa osservazione nel regolamento, non credendo che sia il caso di metterla nella legge, io ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Dunque essendo ritirati gli emendamenti, metto ai voti l'articolo 8 così formulato:

« I progetti di bonificazione di prima categoria, devono comprendere anche le opere occorrenti per la costruzione delle strade, di cui all'articolo 3, e suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le spese per le opere di bonificazione di 1ª categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati e per un quarto dal consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini, a sensi dell'articolo 6.

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovrà mai su-